



CITTA' DI ALBENGA
AREA VIGILANZA E VIABILITA'
CORPO DI POLIZIA LOCALE

REGOLAMENTO COMUNALE

**ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI RISERVATI AGLI
INVALIDI E CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO DI
PARCHEGGIO**

Testo approvato con deliberazione n. 60 del 19/11/2013

INDICE

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

Articolo 2 – Generalità

Articolo 3 – Tipologie di contrassegno

Articolo 4 – Documenti per il rilascio del contrassegno

Articolo 5 – Individuazione delle aree di parcheggio

Articolo 6 – Concessione di stallo personalizzato

Articolo 7 – Titolo per il rilascio della concessione di uno stallo personalizzato

Articolo 8 – Procedura istruttoria per il rilascio della concessione di uno stallo disabili

Articolo 9 – Procedura istruttoria per il rilascio della concessione di uno stallo disabili personalizzato

Articolo 10 – Utilizzo del contrassegno

Articolo 11 – Furto o smarrimento del contrassegno

Articolo 12 – Decadenza del contrassegno

Articolo 13 – Sanzioni

Articolo 14 – Mantenimento stalli personalizzati

Titolo I

CONTRASSEGNO PER INVALIDITA'

Articolo 1 – Finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina il rilascio del "contrassegno invalidi" e la concessione dei "parcheggi e dei posti auto da riservare ai cittadini affetti da gravi deficienze motorie o da impedimenti alla deambulazione anche indiretti", nel rispetto della vigente normativa;
2. Le persone invalide con capacità di deambulazione sensibilmente ridotta o impedita e i non vedenti possono ottenere, previa certificazione medica rilasciata dalla Commissione medico locale dell'ASL competente che attesti tale condizione, il "contrassegno invalidi", ai sensi delle disposizioni legislative;

Articolo 2 – Generalità

1. Il contrassegno è strettamente personale, non è vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore su tutto il territorio nazionale;
2. Il contrassegno deve essere esposto in originale ed in modo ben visibile all'interno del parabrezza anteriore del veicolo al servizio del disabile, senza alcuna eccezione;
3. L'esposizione di tale contrassegno permette al veicolo, utilizzato dall'intestatario del contrassegno stesso:
 - a) il parcheggio negli spazi di sosta ad essi riservati;
 - b) la circolazione nelle corsie preferenziali riservate i mezzi di trasporto pubblico e taxi;
 - c) la circolazione all'interno delle Zone a Traffico Limitato e nelle Zone Pedonali, se previsto nelle ordinanze che le regolamentano;
 - d) nelle aree di parcheggio a tempo determinato – zona disco – senza limitazioni di tempo;
 - e) l'esenzione dal pagamento della tariffa, nelle zone nelle quali sia istituita la sosta a pagamento mediante dispositivo a parcometro nel caso in cui non esistano, nelle immediate vicinanze, parcheggi liberi riservati ai disabili;
 - f) la sosta nelle zone in cui viga il divieto di sosta permanente (non temporaneo), purchè ciò non costituisca grave intralcio al traffico;
 - g) la sosta nelle zone in cui viga il divieto di sosta per operazioni di spazzamento meccanizzato delle strade, purchè la sosta avvenga all'interno degli appositi spazi dedicati;
 - h) la sosta negli stalli riservati alle operazioni di carico e scarico merci dei veicoli commerciali e non;

Articolo 3 – Tipologie di contrassegno

1. Sono previste due tipologie di contrassegno:
 - a) permanente;
 - b) temporaneo;

2. Il contrassegno permanente è rilasciato in favore di coloro i quali presentano una invalidità a carattere permanente, ed avrà durata quinquennale;
3. Il contrassegno temporaneo è rilasciato in favore di coloro i quali presentino una invalidità a carattere temporaneo, debitamente indicata nella documentazione medica allegata alla domanda;

Articolo 4 – Documenti per il rilascio del contrassegno

1. Per il rilascio del "*contrassegno invalidi*" di tipo permanente o temporaneo l'interessato, residente nel Comune di Albenga, dovrà presentare:
 - a) domanda, in carta semplice per il contrassegno permanente (*allegato 1 a questo Regolamento*), ed in carta resa legale per il contrassegno temporaneo (*allegato 2 a questo Regolamento*), al Sindaco contenente le dichiarazioni, rilasciate sotto la propria responsabilità, degli elementi oggettivi che giustifichino la richiesta, e corredata da due fotografie formato tessera;
 - b) la certificazione medica rilasciata dall'Ufficio medico legale, dalla quale risulti che la persona per la quale viene richiesto il contrassegno abbia effettivamente la capacità di deambulazione impedita o sensibilmente compromessa, oppure sia riferita a persone "non vedenti";
2. Nel caso in cui il richiedente sia minorenne o impossibilitato alla presentazione della domanda, questa verrà redatta a cura del genitore esercente la patria potestà, nel caso di minore, o a cura di un suo convivente, o di soggetto che lo assiste, anche solo in maniera volontaria, nel caso di persona impossibilitata. Il rilascio del contrassegno prescinde dalla titolarità di una patente di guida o dalla proprietà di un veicolo;
3. Per le persone affette da invalidità temporanea il contrassegno può essere richiesto con le modalità indicate al comma 1, in tal caso la certificazione medica dovrà specificare il periodo di durata dell'invalidità;
4. Alla scadenza del contrassegno l'eventuale emissione di un nuovo contrassegno è subordinata alla presentazione di una certificazione del medico legale dalla quale risulti che permangono le condizioni per le quali il contrassegno stesso è stato rilasciato, contestualmente dovrà essere indicato il periodo di durata dell'invalidità;
5. Nel caso di invalidità permanente il rinnovo avviene previa la presentazione di una richiesta in carta semplice corredata dal certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni che hanno dato luogo al rilascio;

Titolo II

CONCESSIONE AREE DI PARCHEGGIO RISERVATE AD INVALIDI

Articolo 5 – Individuazione delle aree di parcheggio

1. Le aree di parcheggio riservate alle persone invalide devono essere delimitate da strisce gialle e contrassegnate, sulla pavimentazione,

dall'apposito simbolo, nel caso in cui dette aree siano perpendicolari, oppure disposte diagonalmente all'asse stradale, gli stalli di sosta debbono essere affiancati da uno spazio libero, necessario per consentire la manovra di entrata ed uscita dal veicolo, ad esclusione dei casi in cui un lato dello stallo riservato ai disabili non sia già libero da possibili occupazioni;

2. Nelle aree di sosta soggette a pagamento mediante dispositivo parcometro verrà riservato ai possessori del contrassegno almeno un posto auto ogni 50 posti, o frazione di 50, esistenti;
3. Le associazioni di volontariato che operano nel campo dell'assistenza alla persona, possono richiedere (*utilizzando il modulo conforme all'allegato 3 al presente Regolamento*) l'istituzione di uno spazio riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone disabili nelle adiacenze delle proprie sedi da soddisfare compatibilmente con le esigenze della viabilità, del traffico e della sosta nella zona in cui sono state richieste ed in relazione alla presenza di stalli dedicati collocati in prossimità;
4. In eguale maniera, gli intestatari di contrassegno disabili possono richiedere (*utilizzando il modulo conforme all'allegato 3 al presente Regolamento*) l'istituzione di uno spazio riservato alla sosta dei veicoli al servizio di persone disabili nelle adiacenze della propria abitazione o del proprio luogo di lavoro;

Articolo 6 – Concessione di stallo personalizzato

1. Ai sensi dell'articolo 381 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nel caso in cui ricorrano particolari condizioni di invalidità, affezione che impedisca la deambulazione, ovvero riduca sensibilmente l'autonoma capacità di movimento – per "autonoma capacità di movimento ridotta sensibilmente" si intende la necessità di ausili meccanici, anche azionati da persona accompagnatrice, ovvero la presenza di costrittori agli arti inferiori, oppure comporti la cecità totale della persona interessata ed in seguito alla presentazione dell'apposita istanza (*allegato 4 al presente Regolamento*), il Dirigente dell'area che ha in carico il Servizio Viabilità può, con propria ordinanza, assegnare a titolo gratuito un'area di parcheggio individuata da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno invalidi del soggetto autorizzato ad usufruirne;
2. Può essere concessa l'agevolazione per la sosta di un unico veicolo, in prossimità dell'abitazione del domicilio del disabile (*un solo stallo*), purchè il richiedente non disponga di parcheggio pertinenziale privato o di un'altra area di proprietà del nucleo familiare quale idoneo spazio per il ricovero del veicolo nel raggio di 100 metri dall'abitazione;
3. Sul segnale di divieto – figura II 79/a – dovrà essere riportato il numero del "*contrassegno invalidi*" al cui servizio è riservata l'area di parcheggio. All'interno del parabrezza del veicolo situato nello stallo di sosta dovrà essere esposto il relativo contrassegno invalidi;
4. Il rilascio di uno stallo personalizzato è comunque consentito esclusivamente in zone ad "alta densità di traffico", così come indicato nel Codice della Strada, la cui determinazione sarà effettuata con apposita Delibera di Giunta contestualmente all'approvazione delle eventuali spese di procedura;

5. Le spese e la realizzazione e/o rinnovo dello stallo, dell'apposita tabella, della delimitazione dell'area di sosta con strisce gialle e dell'apposito simbolo sulla pavimentazione di cui al presente articolo, nonché la loro rimozione quando dovessero cessare le circostanze dell'assegnazione, sono a carico del Comune;

Articolo 7 – Titoli per il rilascio della concessione di uno stallo personalizzato

1. Il richiedente, ai fini dell'eventuale rilascio della concessione, dovrà produrre la seguente documentazione;

a) se il disabile guida il veicolo:

1. copia del contrassegno disabili rilasciato in suo favore;
2. copia della patente di guida;
3. copia del certificato di invalidità dal quale si evince l'impossibilità a deambulare o le particolari condizioni di gravità, rilasciata dall'Autorità Sanitaria Locale competente;
4. autocertificazione, rilasciata ai sensi delle normative vigenti, di non disporre di parcheggio pertinenziale privato o di un'altra area di proprietà del nucleo familiare quale idoneo spazio, per il ricovero del veicolo, nel raggio di 100 metri dall'abitazione;

b) se il disabile è impossibilitato alla guida:

1. copia del contrassegno disabili rilasciato in suo favore;
3. copia del certificato di invalidità dal quale si evince l'impossibilità a deambulare o le particolari condizioni di gravità, rilasciata dall'Autorità Sanitaria Locale competente, ovvero, nel caso di persone non vedenti, copia del certificato di invalidità rilasciato dall'apposita Commissione Medica per l'accertamento delle invalidità civili;
4. autocertificazione, rilasciata ai sensi delle normative vigenti, di non disporre di parcheggio pertinenziale privato o di un'altra area di proprietà del nucleo familiare quale idoneo spazio per il ricovero del veicolo nel raggio di 100 metri dall'abitazione;

Articolo 8 – Procedura istruttoria per il rilascio della concessione di uno stallo disabili

1. La domanda (corredata della documentazione di cui ai precedenti punti) dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Albenga, i funzionari del Settore interessato provvederanno alla verifica istruttoria della documentazione in ordine al possesso dei requisiti soggettivi;
2. La richiesta sarà istruita dai competenti uffici che, previo sopralluogo, esprimeranno un parere, attinente al profilo viabilistico e più precisamente in ordine alla ubicazione proposta per lo stallo, conseguentemente in maniera autonoma, o avvalendosi dell'operato di altri settori, procederanno all'istituzione dello stallo richiesto;
3. La spesa per l'istruttoria della pratica, nonché per la realizzazione e manutenzione del parcheggio è sostenuta interamente dal Comune nel caso si tratti di stalli di sosta non personali;

Articolo 9 – Procedura istruttoria per il rilascio della concessione di uno stallo disabili personalizzato

1. La domanda (corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti) dovrà essere indirizzata al Sindaco del Comune di Albenga, i funzionari del Settore interessato procederanno all'esame della documentazione e coordineranno l'iter procedurale e rilascio del titolo concessorio come provvedimento finale;
2. Per l'esame delle istanze di concessione di stalli personalizzati è istituita, con nomina Sindacale apposita Commissione Consultiva che, sulla base della documentazione esprime parere obbligatorio, ma non vincolante, procedendo alla verbalizzazione;
3. La Commissione Consultiva tecnica sarà composta:
 - dal Sindaco o suo delegato;
 - dal Comandante il Corpo P.M. o suo delegato;
 - dal Responsabile dell'Ufficio Politiche Sociali o suo delegato;
 - da un membro della Consulta Cittadina per i problemi dei disabili del Comune di Albenga;
4. La Commissione si riunirà periodicamente secondo le esigenze, rispettando comunque il termine di conclusione del procedimento e, in ogni caso, non meno di due volte l'anno, ovvero ogni qualvolta sia richiesto dal suo Presidente.
5. La Presidenza della Commissione è affidata al Sindaco o suo delegato.

Titolo III

UTILIZZO DEL CONTRASSEGNO

Articolo 10 – Utilizzo del contrassegno

1. Il "*contrassegno invalidi*" è un documento strettamente personale e dovrà essere utilizzato esclusivamente dal titolare, unitamente ad un documento valido d'identità;
4. Non potrà in nessun caso essere ceduto a terzi, né duplicato e dovrà essere conservato diligentemente;
5. Le persone provviste del contrassegno, se ricoverate o istituzionalizzate, dovranno custodirlo presso il nuovo domicilio, anche se provvisorio, in caso di impossibilità sarà loro cura fare in modo che il contrassegno stesso non possa essere utilizzato da terzi;
6. In assenza del titolare l'accompagnatore non potrà fruire del contrassegno, fatto salvo il tempo strettamente necessario alla salita/discesa dall'auto del possessore del contrassegno ed al raggiungimento dell'abitazione o destinazione;
7. Ai titolari del contrassegno è comunque fatto divieto di sostare:
 - a) nei parcheggi per disabili personalizzati e caratterizzati dal numero indicativo della concessione riportata sulla segnaletica verticale, riservati ad altri titolari di contrassegno;
 - b) sugli attraversamenti pedonali;

- c) in curva;
- d) nelle gallerie;
- e) sui dossi o cunette;
- f) in prossimità o corrispondenza delle intersezioni;
- g) nelle zone di canalizzazione;
- h) sul marciapiede, ad eccezione dei casi in cui sul marciapiede stesso siano ricavati degli stalli di sosta;
- i) su di un lato di una strada senza marciapiede senza lasciare spazio ai pedoni;
- j) in zone nelle quali vige il divieto di fermata;
- k) nelle zone nelle quali sia istituito un divieto di sosta temporaneo – indicato con segnale stradale fisso o mobile – per necessità legate a lavori od occupazioni di suolo pubblico che necessitino di trovare libera la strada, ad eccezione del caso indicato all'Art. 1 lettera f);
- l) in seconda fila;
- m) negli stalli riservati alle Forze dell'ordine;
- n) su corsie e percorsi preferenziali;
- o) negli spazi di fermata BUS;
- p) negli stalli riservati ai TAXI;
- q) davanti a cartelli stradali occultandone la vista;
- r) negli stalli riservati alla sosta di ciclomotori e motocicli;
- s) all'interno dell'area mercatale;
- t) in corrispondenza dei passi carrai;
- u) in ogni altro caso in cui creino pericolo od intralcio alla circolazione;

Articolo 11 – Furto o smarrimento del contrassegno

1. In caso di furto o smarrimento del contrassegno il titolare, o chi ne fa le veci, dovrà presentare denuncia all'autorità competente;
2. Per il rilascio del duplicato, a seguito di furto o smarrimento, dovrà essere presentata domanda in carta semplice e copia della denuncia presentata alla competente autorità;

Articolo 12 – Decadenza del contrassegno

1. La validità del contrassegno decade alla data della naturale scadenza, oppure non appena siano venute meno le condizioni necessarie per il rilascio;
2. In caso di morte del titolare gli eredi sono tenuti alla restituzione immediata, e comunque entro e non oltre 5 giorni lavorativi, del contrassegno all'ufficio che lo ha rilasciato, e, contemporaneamente, a comunicare l'eventuale utilizzo di un parcheggio personalizzato, al fine di programmarne la dismissione;
3. In caso di cambiamento di residenza, il titolare è tenuto a darne comunicazione tempestiva agli uffici preposti, se l'interessato è fruitore di un parcheggio personalizzato è tenuto ad effettuare la comunicazione entro e non oltre 5 giorni lavorativi;

Titolo IV

SANZIONI

Articolo 13 – Sanzioni

1. I contravventori alle disposizioni del presente Regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato e non sia diversamente sanzionabile dalla disciplina speciale applicabile, saranno puniti con le sanzioni previste dal Codice della Strada;
2. Per la violazione dell'obbligo di restituzione del contrassegno e della comunicazione per lo stallo riservato, prevista dall'Art. 12 del presente regolamento, si applica, previo avvio del procedimento, la sanzione amministrativa da un minimo di € 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di € 300,00 (trecento/00);
3. La procedura di irrogazione delle sanzioni per le infrazioni a quanto disposto dal presente Regolamento è disciplinata, per quanto applicabile, dalla Legge 24 novembre 1986 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni;
5. Per le violazioni rilevate, l'Autorità competente a ricevere il rapporto e di procedere all'irrogazione della sanzione è il Comando di Polizia Municipale;

Titolo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 14 – Mantenimento stalli personalizzati

1. Coloro i quali siano in possesso di una concessione di stallo personalizzato, al momento della scadenza quinquennale del contrassegno sono tenuti alla presentazione della documentazione richiesta dal presente Regolamento, al fine di verificare il possesso dei requisiti per il mantenimento del beneficio assegnato;
2. In caso di accertamento della perdita del requisito richiesto per la concessione di uno stallo personalizzato gli uffici competenti provvederanno alla rimozione della segnaletica verticale con la decadenza del beneficio assegnato;